

GALLIPOLI

SECCIA
TAVERNA
DEL
CICLOPPE
PER PRENOTAZIONE: TEL. 0833.266538 • FAX 0833.263785

- FORNO A LEGNA
- ANCHE CONSEGNA PIZZA A DOMICILIO


La sentenza del Tar ha ridato il via alla libera iniziativa per il carburante nel porto

Il bunkeraggio? Non c'è pericolo

Ecco perché le autobotti tornano a rifornire i pescherecci

«Conciliare l'interesse alla pubblica sicurezza con l'interesse alla libera iniziativa economica, costituzionalmente rilevante», è questa la chiave di lettura della sentenza del Tar che annulla l'ordinanza con cui, nel 1999, la Capitaneria di porto ha vietato che, nel porto di Gallipoli, le imbarcazioni da pesca siano rifornite di gasolio mediante autobotti. Nella sentenza della I rima Sezione, composta dal presidente Aldo Ravalli e dai giudici Gabriele Carlotto e Gianluca Bellucci, molti hanno ritrovato il nero su bianco, ciò che il buonsenso li portava a ripetere da tempo: «Lo scopo della tutela della sicurezza e della lotta all'inquinamento appare perseguibile anche imponendo le alternative precauzioni, con rolli, limiti e misure di sicurezza che non comportano la soppressione dell'attività economica di bunkeraggio». Tanto più, viene sottolineato perché la Capitaneria non ha chiarito quali aspetti della sicurezza portuale e quali casistiche di incidenti motivassero il divieto, e ciò nemmeno in fase di reiterazione dell'ordinanza, già una prima volta bloccata dal Tar.

Vale la pena, infatti, fare un passo indietro per ricordare che il 22 maggio 1999 la ditta Camer di Galatina, prima ricorrente al Tar, fu autorizzata ad esercitare attività di bunkeraggio in conformità alle modalità dettate dall'articolo 5 dell'ordinanza del 13 gennaio dello stesso anno. Soltanto due



Il porto peschereccio. Le imbarcazioni potranno rifornirsi di gasolio dalle autobotti (Foto Rocco Toma)

Un coro di plauso per la conclusione della vicenda

«Il centrosinistra di Gallipoli è soddisfatto per la sentenza. L'amministrazione comunale ed il sindaco, se hanno veramente a cuore la questione, dovranno seriamente attivarsi per garantire, per quanto di loro competenza, la realizzazione del principio di libera iniziativa economica, garantendo anche ad altri, nel pieno rispetto della normativa, la possibilità di istituire altri posti di rifornimento di gasolio, evitando posizioni monopolistiche». Così Biagio Palumbo, già candidato sindaco, commenta la sentenza, sottolineando che tutela le ragioni e le esigenze dei pescatori e ricordando come le stesse siano state fatte proprie, in campagna elettorale, solo dal centro sinistra.

Per gli addetti ai lavori, e in particolare per la Lega Pesca, dopo il presidente nazionale Ettore Iani interviene il coordinatore regionale Maurizio Alloggio, il quale, al di là del

merito, sottolinea il valore simbolico della battaglia sostenuta presso il Tar. «Grazie anche al problema della liberalizzazione del commercio del gasolio - dice - è stato possibile finalmente riunire, per un interesse comune, tutte le cooperative che operano in Gallipoli. Questa novità eclatante è la vittoria della nuova cultura della pesca fatta di collaborazione, concertazione, obiettivi comuni da perseguire». Tra i quali ricorda l'attivazione del mercato ittico all'ingrosso e il marchio di qualità per il pesce di Gallipoli.

Infine, il presidente regionale della Legacoop, Luigi Sansò, sottolinea che l'esigenza di ridurre i costi dell'attività peschereccia sarà soddisfatta quando i pescatori potranno disporre di una pompa gestita dalla cooperativa. «Solo a quel punto - conclude - la guerra si potrà ritenere conclusa». (g.p.)

settimane dopo, «richiamando genericamente le istanze dei titolari dei depositati abilitati alla distribuzione di prodotti petroliferi», la Capitaneria abrogava il suddetto articolo 5 e pertanto vanificava l'autorizzazione rilasciata alla Camer. A seguito dell'accoglimento, da parte del Tar, di un'istanza cautelare della Camer contro tale decisione, la Capitaneria abrogava l'ordinanza e ne emetteva un'altra, la numero 60 del 10 ottobre 1999, «senza alcuna sostanziale modifica».

Ora che il Tar l'ha annullata, attribuendo all'autorità marittima di non avere neppure cercato di contemperare l'interesse pubblico con quello privato nonché di avere posto in essere un provvedimento viziato da eccesso di potere, censura che ha reso superfluo esaminare altre questioni sollevate con il ricorso, è ritornata in vigore l'ordinanza del 13 gennaio 1999 e pertanto il bunkeraggio è consentito nel rispetto delle norme ripristinate.

La Camer, di cui non è stata accolta la richiesta di risarcimento dei danni, era rappresentata dagli avvocati Federico Fedele e Francesco Baldassarre; la Capitaneria dall'Avvocatura dello Stato di Lecce; la Nuova Anpa, intervenuta ad opponendum, dall'avvocato Bartolo Ravenna; infine, la cooperativa pescatori «Il faro», intervenuta ad adiuvandum, dagli avvocati Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli. (g.a.)